DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 4

Ricostituzione degli organi

Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza e' trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-69-1993/art-4-ricostituzione-degli-organi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it